

Sistemi di riconoscimento delle emozioni, controlli alle frontiere e obblighi di tutela dei diritti fondamentali tra ordinamento dell'Unione europea e Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Alessandro Rosanò – Università della Valle d'Aosta



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO



International Migrations, State,
Sovereignty and Human Rights:
Open Legal Issues

PRIN 2017
(2020-2024)




DEMOCRACY AND THE RULE OF LAW:
A NEW PUSH FOR EUROPEAN VALUES




Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.


Uso sempre maggiore di sistemi di natura tecnologica per assicurare
l'efficace gestione delle frontiere



Migration technology



In particolare, ricorso ai dati biometrici e all'intelligenza artificiale



Definizione di un quadro normativo di riferimento e tutela dei diritti
fondamentali



- *Affective computing*: scienza che studia e predispone i metodi che permettono ai computer non soltanto di replicare, ma anche di processare, identificare e comprendere le emozioni umane
- Sistemi di riconoscimento delle emozioni: considerazione di determinati punti di riferimento facciali (come le sopracciglia, gli occhi, la punta del naso, la bocca) o all'analisi della contrazione dei muscoli del volto, delle variazioni nel tono della voce, di un testo scritto o anche dell'attività online di un soggetto
- Diversi progetti finanziati dall'Unione, tra i quali *Intelligent Portable Border Control System* (iBorderCtrl) → cittadini di Stati terzi intervistati dal *silent talker*
- Art. 6 del Proposta di Regolamento IA: **Sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio**. Non sono vietati, ma deve operare una serie di garanzie
- Allegato III: Tra essi rientrano i sistemi utilizzati al fine della gestione delle migrazioni, dell'asilo e del controllo delle frontiere, quali sistemi usati dalle autorità pubbliche competenti, come poligrafi e strumenti analoghi, **per rilevare lo stato emotivo di una persona fisica**

- Proposta di Regolamento: I sistemi di riconoscimento delle emozioni sono sistemi finalizzati all'identificazione o alla deduzione di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici, ossia di dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale
- Gli utenti di un sistema di riconoscimento delle emozioni sono tenuti a informare le persone fisiche che vi sono esposte in merito al funzionamento del sistema. I set di dati di addestramento, convalida e prova devono essere pertinenti, rappresentativi, esenti da errori e completi. Devono possedere le proprietà statistiche appropriate, anche, ove applicabile, per quanto riguarda le persone o i gruppi di persone sui quali il sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio è destinato a essere usato
- Tutela dei diritti fondamentali: rispetto della vita privata e familiare, protezione dei dati personali e divieto di discriminazione

- Biometria: scienza che studia grandezze di natura biofisica così da permettere di identificare i loro meccanismi di funzionamento, misurare il loro valore e indurre un comportamento desiderato in sistemi tecnologici
- Dati biometrici: dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici
- GDPR (Artt. 4 e 9): i dati biometrici sono dati personali e dati sensibili se intesi a identificare in modo univoco una persona fisica

- Regolamento 767/2008 (VIS): Tra le categorie di dati registrati rientrano anche le fotografie del soggetto richiedente il visto e i dati inerenti alle impronte digitali
- Regolamento 603/2013 (Eurodac): Disciplina (anche) le condizioni per le richieste di confronto dei dati relativi alle impronte digitali con i dati conservati nel sistema centrale
- Regolamento 2017/2226 (EES): Nel fascicolo relativo al cittadino di uno Stato terzo devono essere inserite le immagini del volto e, in certi casi, le impronte digitali
- Regolamento 2018/1861 (SIS): Inserimento di fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici
- Regolamento 2018/1860: la segnalazione di rimpatrio deve contenere determinati dati, tra i quali le fotografie e immagini del volto e i dati dattiloscopici

- Riconoscimento facciale: Elaborazione automatica di immagini digitali contenenti volti di individui per l'identificazione, l'autenticazione/verifica o la categorizzazione di tali individui
- Diversi progetti finanziati dall'Unione europea, tra i quali *Pervasive and UseR Focused BiomeTrics BordEr ProjeCT* (PROTECT)
- Proposta di Regolamento sull'IA: distinzione tra sistemi di identificazione biometrica in tempo reale e a posteriori. Divieto quanto ai primi (salve eccezioni), permessi i secondi
- Al momento, i sistemi di riconoscimento facciale non sono ancora operativi ma, entro breve, lo dovrebbero (o potrebbero, a seconda delle situazioni) essere

- Riconoscimento facciale: problemi attinenti al rispetto della vita privata e familiare, alla protezione dei dati personali e al divieto di discriminazione
- GDPR: Artt. 5 (principi), 9 (dati sensibili) e 22 (decisione basata esclusivamente su trattamento automatizzato)
- Art. 5: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza; responsabilizzazione
- Art. 22: No decisione basata esclusivamente su trattamento automatizzato, a meno che non ricorrano eccezioni. Le modalità devono comunque essere coerenti con la tutela dei diritti fondamentali, soprattutto per quanto riguarda il diritto di ottenere l'intervento umano

- CoE:
 - Convenzione 108+: garanzie analoghe al GDPR
 - Corte EDU: l'art. 8 CEDU tutela anche i dati personali e il diritto di un soggetto alla propria immagine
 - Si impone quindi un bilanciamento tra interessi pubblici e privati contrastanti, che non può ritenersi raggiunto, per esempio, nell'ipotesi di una normativa nazionale che preveda la conservazione per una durata indeterminata dei dati biometrici, incluse le fotografie, di un soggetto in precedenza condannato per un reato e la possibilità di applicare sistemi di riconoscimento facciale a quelle immagini (*Gaughran c. Regno Unito*)

- Riscontri errati: tra l'altro, falsi positivi in misura maggiore con riferimento a persone di colore → problema della qualità dei dati utilizzati → discriminazione
- GDPR: Considerando n. 71 «È opportuno che ... siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori ... secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica»
- CGUE: l'affidabilità e l'aggiornamento di tali modelli e criteri prestabiliti nonché delle banche dati utilizzate devono essere oggetto di regolari verifiche. Posto che le analisi automatizzate comportano un certo tasso d'errore, qualsiasi risultato ottenuto a seguito di un trattamento automatizzato deve essere sottoposto a un riesame individuale con strumenti non automatizzati prima che una decisione che potrebbe produrre effetti pregiudizievoli sia presa (*Accord PNR UE-Canada* e *La Quadrature du Net e a.*)
- Direttiva 2000/43 e giurisprudenza Corte EDU (*Biao c. Danimarca*): Nozione di discriminazione indiretta

- I sistemi di riconoscimento delle emozioni e i sistemi di riconoscimento facciale si basano su dati biometrici (immagini del volto)
- Problemi analoghi quanto al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali
 - Artt. 7 e 8 Carta dei diritti fondamentali UE e GDPR
 - Art. 8 CEDU
- Problemi analoghi quanto al divieto di discriminazioni (indirette)
 - Art. 21 Carta dei diritti fondamentali UE
 - Art. 14 CEDU e Art. 1 Protocollo n. 12

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!

